Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 11 Novembre 2011

DVI11221
SM

Oggetto: Obbligo di avere a bordo le catene da neve o pneumatici invernali. Ordinanze degli enti gestori delle strade.

Com'è noto, tra le novità che sono state introdotte in occasione dell'ultima riforma del c.d.s (Legge 120 del 29 Luglio 2010), vi è la possibilità per l'ente proprietario della strada o per il sindaco nei centri abitati, di prescrivere nel periodo invernale l'obbligo per tutti i veicoli in transito su determinati tratti stradali a rischio neve o ghiaccio, di portare a bordo dei mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve) o pneumatici invernali. In assenza o in caso di inefficienza di questi dispositivi, l'organo di Polizia applica la sanzione amministrativa di cui all'art.6, comma 14 (sanzione pecuniaria da €.80 a 318 €) se accertata fuori del centro abitato, e dall'art. 7, comma 13 del c.d.s (da €. 155 ad € 624) se l'accertamento avviene nel centro abitato.

Sul sito della Polizia stradale, al seguente link http://poliziadistato.it/articolo/21073/ , sono disponibili i tratti della viabilità autostradale ed ordinaria suddivisi per Regioni, rispetto ai quali è in vigore l'obbligo in questione; la stessa operazione è stata fatta dall'Anas per i tratti autostradali e le strade statali in gestione, con un elenco che gli interessati possono prelevare dal link sotto riportato.

Cordiali saluti.